

**DELIBERAZIONE N. 9****ORIGINALE****COPIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: Aggiornamento dello schema tipo del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione

L'anno **duemilaundici** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **16,00** presso la sede legale Consortile regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MONTI GIUSEPPE	Presidente	1	0
RICCI MICHELE	Vice Presidente	1	0
FORTIS CLAUDIA	Consigliere	1	0
RUBINI GIOVANNI	Consigliere	1	0
VARNELLI VIRGILIO	Consigliere	0	1
TOTALE		4	1

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Geom. Giuseppe Monti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Aggiornamento schema tipo Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA) per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione.

Del AC n.09 del 15/03/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO

che l'Assemblea Consortile, su proposta del C.d.A., con proprio atto n. 13 in data 27.5.2010, ha approvato l'aggiornamento dello schema tipo di regolamento consortile per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la gestione dei rifiuti urbani a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs.n.22/07 e regolamentata dal DPR 158/99;

EVIDENZIATO

che qualsiasi questione che riguarda la tariffa di igiene ambientale è ora devoluta alla giurisdizione tributaria e che inoltre il gestore del servizio di riscossione non emetterà più fatture soggette a iva ma un atto di accertamento e di liquidazione di un tributo;

RAVVISATA

la necessità, a seguito di problematiche emerse con particolari utenze non domestiche, di apportare integrazione all'art. 14 dello schema tipo di regolamento consortile avente il seguente contenuto: **e) riduzione per le aree coperte adibite a parcheggio destinate alla clientela nella misura del 30% da applicare sulla parte fissa e variabile della tariffa principale per le categorie di appartenenza di ciascuna utenza;**

RILEVATO

che l'ufficio consortile competente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, ha predisposto il testo coordinato dello schema tipo di regolamento consortile contenente l'integrazione di cui sopra, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

pertanto di dovere approvare l'integrazione all'art. 14 e di approvare il testo coordinato dello schema di regolamento con la relativa integrazione, da trasmettere Comuni consorziati ove vige sistema di prelievo tariffario (Verbania, Gravellona Toce, Stresa e Crevoladossola), per la relativa approvazione entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio 2011;

DATO ATTO

che sulla presente proposta di deliberazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U.O.EE.LL. il Dirigente dell'ente, che qui di seguito sottoscrive:

II DIRETTORE

F.to Righetti Roberto

Visto l'art. 31 del T.U.Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000 riguardante le norme sul Consorzio nel nuovo ordinamento delle autonomie locali;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto

DELIBERA

- 1) approvare, per i motivi in premessa esposti, l'integrazione all'art. 14 comma 1 nella parte relativa alle utenze non domestiche del regolamento consortile tipo per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la gestione dei rifiuti urbani che, evidenziata in neretto, di seguito si riporta testualmente:

" Art. 14 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per la raccolta differenziata, in base alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, nelle misure percentuali fissate annualmente dal COUB VCO, sia per gli utenti domestici che non domestici al verificarsi dei seguenti casi:

1)UTENZE NON DOMESTICHE:

a) riduzione sino ad un massimo del 50% della sola parte variabile per:

-le utenze non domestiche che con denuncia scritta al COUB VCO entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno dichiarano la loro volontà di recuperare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale.

Successivamente tali soggetti dovranno consegnare al COUB VCO entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda originaria, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente recupera i rifiuti e qualsiasi ulteriore documento che il COUB VCO ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il COUB VCO provvederà ad applicare la totalità della tariffa come se nulla fosse originariamente richiesto.

La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.

La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rapportata alla produzione totale per categoria desumibile dai coefficienti kd della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Tale riduzione della tariffa nella sola parte variabile deve essere rinnovata ogni anno.

b) riduzione del 50% della sola parte variabile nel caso di:

-aree scoperte operative ordinarie (abbigliamento, calzature, esposizioni materiali arredo casa e giardino, casalinghi, parcheggi dati in concessione dal Comune, ecc...) con un coefficiente kd < a 9,85;

c) riduzione del 30% della sola parte variabile nel caso di:

-aree scoperte operative ordinarie ad alta produzione dei rifiuti (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc...) con un coefficiente kd = o > a 9,85;

d) riduzione del 20% della sola parte variabile nel caso di:

-campeggi o altra attività che abbia apertura stagionale. Per apertura stagionale s'intende, come stabilito al successivo articolo, un periodo massimo di 183 (centoottantatre) giorni rispetto all'anno solare di competenza.

Le riduzioni di cui ai punti b, c e d si rinnovano automaticamente ogni anno, salvo accertamenti dei requisiti richiesti da parte del COUB VCO e con l'obbligo per il soggetto di comunicare il venir meno dei requisiti richiesti.

e) riduzione per le aree coperte adibite a parcheggio destinate alla clientela nella misura del 30% da applicare sulla parte fissa e variabile della tariffa principale per le categorie di appartenenza di ciascuna utenza. "

- 2) approvare congiuntamente e contestualmente il testo coordinato dello schema tipo di Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la gestione di rifiuti

urbani costituito da n. 26 articoli, con relativi allegati, contenente l'integrazione di cui al punto precedente, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale **(allegato A)**;

- 3) dare atto che il predetto schema tipo di regolamento consortile costituisce testo unico ed omogeneo per tutti i Comuni consorziati ove vige sistema di prelievo tariffario e che pertanto dai medesimi risulti adottato pur conformando il testo alle propria realtà ed esigenze;
- 4) trasmettere copia dello schema tipo di Regolamento di cui al punto 1 all'Assemblea Consortile affinché lo approvi ed ai Comuni di Verbania, Gravellona Toce, Stresa e Crevaladossola per i relativi atti di competenza;
- 5) Di provvedere, ai sensi del vigente Statuto Consortile e dell'art. 124 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali, alla pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo del Consorzio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

COMUNE DI _____
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Regolamento comunale
per l'applicazione della
Tariffa di Igiene Ambientale**

sulla base dello schema tipo approvato
dal COUB VCO con delibera di Assemblea Consortile n. 6 del
30/03/2011

Approvato dal Comune di _____, con atto CC n.... del

INDICE

TIT. I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Istituzione della tariffa e delega al COUB VCO**
- Art. 3 Presupposti per l'applicazione della tariffa - Soggetti passivi**
- Art. 4 Obbligazione tariffaria**

TIT. II - PROCEDIMENTI

- Art. 5 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**
- Art. 6 Numero di persone occupanti i locali**
- Art. 7 Condizioni d'uso particolari**
- Art. 8 Locali ed aree soggette a tariffa – Superficie utile**

TIT. III - MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Art.9 Determinazione e articolazione della tariffa**
- Art. 10 Criteri per la determinazione della parte fissa e della parte variabile per singolo utente**
- Art. 11 Deliberazione della tariffa**
- Art. 12 Piano Finanziario**
- Art. 13 Esclusioni**
- Art. 14 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**
- Art. 15 Utenze non stabilmente attive**
- Art. 16 Tariffa giornaliera di smaltimento per occupazioni temporanee e occasionali**
- Art. 17 Applicazione e riscossione della tariffa**
- Art. 18 Rimborsi**
- Art. 19 Poteri del COUB VCO -accertamenti**
- Art. 20 Sanzioni ed interessi**

TIT. IV - CONTENZIOSO

- Art. 21 Contenzioso-procedure ed autorità competente**

TIT. V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 Norme transitorie e di rinvio ad altre disposizioni di legge**
- Art. 23 Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni**
- Art. 24 Trattamento dei dati**
- Art. 25 Norme transitorie e finali**
- Art. 26 Entrata in vigore**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la gestione dei rifiuti prevista dalla normativa generale nazionale e dalla speciale normativa regionale di settore, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA E DELEGA AL COUB VCO

Il Comune, svolge, in forma associata obbligatoria con gli altri comuni del bacino del quale lo stesso fa parte ai sensi della normativa speciale regionale di settore (Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola in seguito chiamato COUB VCO), in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani secondo l'elenco riportato nel relativo Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.S.U. approvato sulla base dello schema tipo adottato dal COUB VCO per aree omogenee sentita la conferenza dei servizi dei comuni interessati.

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune è istituita la tariffa di igiene ambientale sulla base della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Il Comune, con il presente regolamento, pur mantenendo la titolarità del potere impositivo, conferisce al COUB VCO, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità della posizione creditoria nel rapporto tributario. L'attribuzione al COUB VCO della titolarità della posizione creditoria della tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa e l'applicazione degli interessi e delle relative sanzioni, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento. Il COUB VCO potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della tariffa direttamente oppure tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

La tariffa è approvata dal Comune sulla base del piano finanziario e della proposta di tariffazione predisposti dal COUB VCO e sulla base della delega di cui al comma precedente è applicata e riscossa dallo stesso COUB VCO.

Art. 3 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è applicata nei confronti di:

a) **utenze domestiche** che occupano o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione nonché le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale;

b) utenze non domestiche che occupano o conducono locali e aree scoperte operative anche se costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 4 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligo concernente il pagamento della tariffa decorre dall'inizio del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree e tutte le variazioni che possono comportare un diverso ammontare della tariffa, devono essere denunciate secondo quanto previsto al successivo art. 5 e decorrono dal bimestre solare successivo dalla data della denuncia.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se la tariffa sia stata assolta dal soggetto subentrante.

Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tariffa dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se più favorevole.

La tariffa è dovuta per ogni anno solare.

La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui al successivo art. 13.

TITOLO II

PROCEDIMENTI

Art. 5 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore vigente, presentano al COUB VCO denuncia unica (come denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti o i proprietari devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse) dei locali e delle aree entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal COUB VCO e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati anche tramite gli uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario il soggetto è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.

Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune non necessitano di formale dichiarazione di variazione.

La denuncia, originaria o di variazione/cessazione, presentata dalle utenze domestiche deve almeno contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) Il codice fiscale;
- c) Il numero di telefono fisso e/o cellulare;
- d) L'indirizzo di domiciliazione dell'avviso di pagamento;
- e) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune mentre per i soggetti non residenti si utilizzeranno i criteri indicati nel successivo articolo 6;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- g) I dati identificativi del proprietario dell'immobile;
- h) I dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);
- i) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

La denuncia può prevedere l'indicazioni di altre elementi, notizie o attestazioni

La denuncia, originaria o di variazione/cessazione, presentata dalle utenze non domestiche deve almeno contenere:

- a) L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale/partita IVA, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) Il numero di telefonico fisso e/o cellulare;
- c) L'indirizzo per la domiciliazione dell'avviso di pagamento;
- d) L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni (denominazione e scopo

sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, sede principale, codici ISTAT dell'attività e codici ATECO di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA);

- e) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- f) I dati identificativi del proprietario dell'immobile;
- g) I dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);
- h) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;

La denuncia può prevedere l'indicazioni di altre elementi, notizie o attestazioni.

La dichiarazione datata e sottoscritta è presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

In ogni caso, ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal DPR 138/98.

Per le utenze non domestiche l'assegnazione della categoria di appartenenza viene effettuata dal COUB VCO all'atto della presentazione della domanda tenendo conto del codice ATECO dell'attività principale (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche).

All'atto della presentazione, verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree e tutte le variazioni che possono comportare un diverso ammontare della tariffa (tranne le variazioni dei componenti del nucleo familiare che vengono assegnate d'ufficio) devono essere denunciate su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al COUB VCO entro 60 giorni (sessanta) dal loro verificarsi.

Ogni variazione relativa alla nascita, decesso o variazione di residenza e domicilio, ecc... dei contribuenti dovrà essere trasmessa obbligatoriamente al COUB VCO con cadenza mensile dal Responsabile del servizio competente degli archivi anagrafici del Comune.

I dati relativi al rilascio di licenze all'esercizio di attività commerciali e/o variazione di autorizzazione e i dati relativi al rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie, dovranno essere trasmessi obbligatoriamente al COUB VCO con cadenza mensile dal Responsabile del servizio competente dell'Ufficio Commercio del Comune e dell'Ufficio Tecnico/Sportello Unico dei Comuni (rilasci certificati di abilità o agibilità).

In caso di mancata presentazione della denuncia, il COUB VCO determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione della tariffa, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli uffici comunali sopra specificati dandone comunque comunicazione all'utente nei termini e secondo le modalità fissate al successivo art. 19.

Art. 6 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia o altrimenti risultante dai registri anagrafici comunali.

Più precisamente, il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato:

PER LE PERSONE RESIDENTI:

in base alle iscrizioni anagrafiche intercorse durante l'anno di applicazione della tariffa.

PER LE PERSONE NON RESIDENTI:

E' fatto obbligo al soggetto non residente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi risultante all'anagrafe del Comune di residenza. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti per la parte fissa pari a n.3.

Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso, la tariffa viene applicata considerando un unico componente. In tal caso il soggetto dovrà comunicare immediatamente le variazioni sull'utilizzo nei tempi indicati nel precedente art. 5. Il COUB VCO si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

Art. 7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

Condizioni d'uso particolari:

- a) In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine di un anno, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell'alloggio;
- b) Per le multiproprietà la tariffa è dovuta dai soggetti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore;
- c) Il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune. Per le parti utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime;
- d) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
- e) Per le parti comuni del condominio, solo se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo.

Art. 8 - LOCALI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA – SUPERFICIE UTILE

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano assoggettabili a tariffa i seguenti locali principali ed accessori e le seguenti aree, fatta salva diversa disposizione di legge o del presente regolamento:

UTENZE DOMESTICHE

Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...) le verande, le mansarde, le soffitte o sottotetti accessibili; le cantine, i ripostigli o depositi anche collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato; le lavanderie, le stirerie, le tavernette o simili, i locali utilizzati per sala giochi e simili; i locali delle dipendenze anche se interrate o

separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, depositi biciclette e motociclette, ecc...). Le parti comuni del condominio solo se utilizzate in via esclusiva.

UTENZE NON DOMESTICHE

LOCALI

- a) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti ad asili, a scuole private di ogni genere e grado, ad enti di perfezionamento culturale e formativo;
- b) Oratori, a mostre ed esposizioni, a pinacoteche, a musei, a biblioteche; ad associazioni;
- c) Tutti i vani sia principali che accessori degli enti pubblici, caserme e case di pena;
- d) Tutti i vani sia principali che accessori di conventi, orfanotrofi, collegi, convitti e comunità in genere, istituti di ricovero, ospizi, case di cura;
- e) Tutti i vani sia principali che accessori di teatri e cinematografi;
- f) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad agenzie, a studi professionali ad uffici commerciali, legali, sanitari, tecnici, artigianali, industriali e simili; a banche ed istituti di credito, di assicurazione e simili;
- g) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti ad esposizioni, ad autosaloni, a negozi di qualsiasi genere, edicole, chioschi e botteghe artigiane, supermercati, ipermercati, ecc....., nonché i locali a disposizione delle stesse attività, come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti, i posteggi nei mercati coperti, i magazzini senza alcuna vendita diretta, i servizi comuni nei centri commerciali integrati (servizi igienici, aree di sosta del pubblico, aree gioco....);
- h) Tutti i vani sia principali che accessori di alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie, campeggi, nonché i locali a disposizione di dette attività come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti;
- i) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti a circoli da ballo o ricreativi, a night club, a discoteche, a sale da ballo o da gioco, ovvero ad altri simili esercizi pubblici;
- l) Tutti i vani delle strutture sanitarie sia pubbliche che private (compresi studi dentistici, ambulatori, medici, ecc...) escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali o per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi, si considerano pertanto produttivi di rifiuti urbani ed assimilati gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni e i vani accessori dei predetti locali, nonché i locali a disposizione di dette attività come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti;
- m) I vani sia principali che accessori degli insediamenti industriali ed artigianali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo

stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali vere e proprie, nonché i locali a disposizione di dette attività come i posteggi di biciclette, motociclette, autovetture e di mezzi di trasporto ubicati in locali coperti ;

n) Tutti i vani sia principali che accessori utilizzati dagli imprenditori agricoli che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se risultino ubicate su fondo agricolo (abitazioni ecc....);

o) Tutti i vani sia principali che accessori degli impianti sportivi ad esclusione delle zone riservate di norma ai soli praticanti;

p) Tutti i vani sia principali che accessori adibiti a sede degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita,);

q) Tutti i vani sia principali che accessori dei servizi di trasporto pubblico e privato;

AREE SCOPERTE

Si considerano aree scoperte assoggettabili a tariffa:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo, luna park, cinema all'aperto, a banchi di vendita, alle esposizioni, nonché alle relative attività e servizi complementari annessi, i magazzini esterni di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, le aree di carico e scarico merci;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (area adibita a lavaggi veicoli, gonfiaggio pneumatici ecc...) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi ad esclusione delle zone riservate di norma ai soli praticanti;

d) le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse autorizzate), artigianali, commerciali e di servizi, con esclusione dei parcheggi scoperti per i dipendenti e per i clienti;

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali (intendendo per locali tutti i vani che compongono l'immobile) al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. A seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.

TITOLO III

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 9 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa di riferimento, la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative sono adottate sulla base della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Il costo afferente al servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base dei criteri indicati dal DPR 158/1999 è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente ed in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il COUB VCO ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza, in modo da assicurare alle utenze domestiche le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs.n.22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.

La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108 e smi. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa con riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Art. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO SOGGETTO

Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo soggetto come segue:

a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti K_a di cui al DPR 158/99 e smi;

b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti K_c di cui al DPR 158/99 e smi;

Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti K_b di cui al DPR 158/99 e smi;

b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti K_d di cui al DPR 158/99 e smi;

Annualmente, in sede di determina della tariffa, verranno stabiliti i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d , entro comunque le fasce ed i parametri concessi dalla normativa nazionale e regionale di settore salvo che il/i Comune/i abbia/abbiano avviato un sistema di misurazione "puntuale" della produzione dei rifiuti. Si dà sin da ora mandato al Consiglio di Amministrazione del COUB

VCO di tenere costantemente aggiornati i coefficienti sopra riportati sulla base delle normative che verranno emesse successivamente alla data di approvazione del presente regolamento.

Qualora venga applicato un sistema organizzato di raccolta rifiuti dell'indifferenziato utilizzando il sacco "pre-pagato" la tariffa relativa alla parte fissa e variabile verrà rideterminata tenendo conto del numero di sacchi richiesti e consegnati a ciascun utente nel rispetto del principio del pareggio dei costi e ricavi risultante dal piano finanziario. Il Comune, ogni anno, in sede di approvazione delle tariffe rifiuti, determina il costo a litro del conferimento dei rifiuti indifferenziati nel sacco pre-pagato e/o l'eventuale gratuità dello stesso stabilendone i criteri.

Art. 11 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA

Il Comune entro 20 giorni dalla ricezione del piano finanziario e della proposta di tariffazione predisposta dal COUB VCO approva la tariffa tenendo conto del principio del pareggio dei costi con i ricavi, delle voci afferenti ai costi fissi e variabili, della ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, delle riduzioni, agevolazioni, esenzioni, dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'ultimo anno di applicazione, confermando la medesima applicazione tariffaria ultima approvata, con l'obbligo per il Comune di coprire l'eventuale differenza, come meglio specificato nei successivi commi.

La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Qualora il Comune in sede di approvazione del piano finanziario e delle tariffe proposte dal COUB VCO ritenga di non caricare sui propri contribuenti il 100% dei costi, la differenza non coperta sarà posta a carico del bilancio dello stesso e dovrà essere liquidata al COUB VCO con rate uguali e con le stesse scadenze della riscossione della tariffa. In caso invece di maggiori ricavi rispetto ai costi, le maggiori somme rimosse verranno messe in detrazione nel piano finanziario dell'anno successivo.

E' riconosciuta altresì al Comune la facoltà di determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, sulla base di apposito regolamento comunale.

Art. 12 - PIANO FINANZIARIO

La determinazione della tariffa avviene sulla base di apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs.n.22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99 dal COUB VCO che lo trasmette al Comune che deve provvedere alla sua approvazione entro i successivi 20 giorni.

Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie disponibili.

Al piano finanziario deve essere allegata la relazione prescritta dall'art. 8, comma 3, del DPR 158/1999.

I dati relativi alle componenti di costo della tariffa sono comunicati annualmente all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Art. 13 - ESCLUSIONI

Non sono soggette a tariffa e quindi non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibile dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione, qui di seguito elencati:

1)ESCLUSIONI DA APPLICARE SIA SULLA PARTE FISSA CHE SULLA PARTE VARIABILE:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa, chiuse, disabitate, (non adibite ad alcun uso) non allacciate ai servizi pubblici a rete, prive di qualsiasi arredo;
- b) i fabbricati non utilizzati per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia dalla data di inizio lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso (presentazione di idonea documentazione) se antecedente a quella di fine lavori, purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni.
- c) i locali delle abitazione aventi altezza non superiore a 1,7 metri;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana, i vani scala, i corridoi, e tutte le parti comuni di un condominio se non utilizzate in via esclusiva;
- e) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- f) le aree scoperte impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di abbandono o inutilizzo;
- g) le aree scoperte quali terrazze e simili non operative;
- h) i parcheggi scoperti per i dipendenti e per i clienti;
- h) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- i) le aree scoperte degli impianti sportivi ad eccezione delle tribune scoperte;
- l) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- m) le istituzioni scolastiche pubbliche di qualsiasi di ordine e grado ai sensi dell'art. 33 bis della legge n. 31/2008.

2)ESCLUSIONI DA APPLICARE SOLO SULLA PARTE VARIABILE:

- a) abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero a condizione che la stessa non sia utilizzata da nessuna altra persona;

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola e

comunque prevalentemente, rifiuti speciali non assimilati e/o rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini dell'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, con la presente norma interpretativa si intende che non sono pertanto soggette alla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile:

b) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono esclusivamente le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

c) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizio sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia o stabilite dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli rsu;

d) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se risultano ubicate su fondo agricolo;

e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private (compresi gli studi dentistici, ambulatori, medici), adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca e radiologia e di radioterapia;

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza, le eventuali abitazioni e i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa e tutte quelle superfici che non producono prevalentemente rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi.

f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui alla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

I soggetti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, all'atto della denuncia di iscrizione a ruolo devono presentare apposita dichiarazione nella quale si attesti che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani e che per lo smaltimento di detti rifiuti ha sottoscritto regolari contratti/accordi con smaltitori abilitati.

Tale riduzione si rinnova automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti e decorre dal bimestre successivo a quello della data della denuncia al COUB VCO.

Art. 14 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per la raccolta differenziata, in base alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, nelle misure percentuali fissate annualmente dal COUB VCO, sia per gli utenti domestici che non domestici al verificarsi dei seguenti casi:

1)UTENZE NON DOMESTICHE:

a) riduzione sino ad un massimo del 50% della sola parte variabile per:

-le utenze non domestiche che con denuncia scritta al COUB VCO entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno dichiarano la loro volontà di recuperare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale.

Successivamente tali soggetti dovranno consegnare al COUB VCO entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda originaria, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente recupera i rifiuti e qualsiasi ulteriore documento che il COUB VCO ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il COUB VCO provvederà ad applicare la totalità della tariffa come se nulla fosse originariamente richiesto.

La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.

La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rapportata alla produzione totale per categoria desumibile dai coefficienti kd della normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Tale riduzione della tariffa nella sola parte variabile deve essere rinnovata ogni anno.

b) riduzione del 50% della sola parte variabile nel caso di:

-aree scoperte operative ordinarie (abbigliamento, calzature, esposizioni materiali arredo casa e giardino, casalinghi, parcheggi dati in concessione dal Comune, ecc...) con un coefficiente kd < a 9,85;

c) riduzione del 30% della sola parte variabile nel caso di:

-aree scoperte operative ordinarie ad alta produzione dei rifiuti (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc...) con un coefficiente kd = o > a 9,85;

d) riduzione del 20% della sola parte variabile nel caso di:

-campeggi o altra attività che abbia apertura stagionale. Per apertura stagionale s'intende, come stabilito al successivo articolo, un periodo massimo di 183 (centoottantatre) giorni rispetto all'anno solare di competenza.

Le riduzioni di cui ai punti b, c e d si rinnovano automaticamente ogni anno, salvo accertamenti dei requisiti richiesti da parte del COUB VCO e con l'obbligo per il soggetto di comunicare il venir meno dei requisiti richiesti.

e)riduzione per le aree coperte adibite a parcheggio destinate alla clientela nella misura del 30% da applicare sulla parte fissa e variabile della tariffa principale per la categorie di appartenenza di ciascuna utenza.

2)UTENZE DOMESTICHE:

a)riduzione del 20% della sola parte variabile nel caso di:

-abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti o dimoranti all'estero purchè tali alloggi non risultino concessi in locazione o in comodato a terzi. Tale riduzione decorre dalla bimestre solare successivo alla data di presentazione della richiesta al COUB VCO.

b)riduzione di un importo di € 6,00 (sei) per ogni componente il nucleo familiare sul totale della tariffa, nel caso di utenze domestiche che utilizzano il compostaggio domestico. Detto importo

potrà essere aggiornato periodicamente dal COUB VCO su proposta dell'amministrazione comunale.

Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composte o concimaia/cumulo;
- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
- di accettare i controlli che il COUB VCO vorrà disporre;
- di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero della tariffa dovuta e all'erogazione delle sanzioni.

Il soggetto che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal COUB VCO e presentarlo debitamente compilato allo stesso.

Tali riduzioni si rinnovano automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti e decorre dal bimestre successivo a quello della data della denuncia al COUB VCO.

Le riduzioni sulla parte variabile non possono superare il 50%.

c) riduzione del 30% del totale della tariffa per distanze da 500 a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta perimetrata e di fatto servita;

d) riduzione del 40% del totale della tariffa per distanze oltre i 1000 metri dal più vicino punto di raccolta perimetrata e di fatto servita;

Sono esenti dalla tariffa sia per la parte variabile che per la parte fissa:

1) le aree scoperte adibite a verde;

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impegni organizzativi, non comporta esonero e riduzione della tariffa.

Nel caso di attivazione di un sistema organizzato per la misurazione effettiva della produzione di rifiuti differenziati, per ogni utenza, si applicherà una riduzione della sola parte variabile in rapporto al quantitativo dei rifiuti differenziati prodotti.

Art. 15 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per utenze non stabilmente attive previste dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente, si intendono:

Per le utenze domestiche:

- a) le abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
- b) gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti o dimoranti all'estero;
- c) le unità abitative occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel territorio comunale aventi tuttavia dimora al di fuori di essa;
- d) le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricoveri;

Per le utenze non domestiche:

a) I locali e le aree scoperte pubbliche e private adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 (centottantatre) giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Alle utenze di cui sopra vengono applicate le esclusioni/agevolazioni/riduzioni/esenzioni tariffarie dettagliatamente specificate ai precedenti art. 13 e 14.

Art. 16 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E OCCASIONALI-AREE MERCATALI SPUNTISTI

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 80 (ottanta) giorni, anche se ricorrenti.

Alle occupazioni temporanee e occasionali viene applicata una tariffa giornaliera così determinata: tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso n. 52 settimane, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

Ai soli spuntisti delle aree mercatali viene applicata una tariffa giornaliera così determinata: tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per n. 52 settimane.

I mercatali aventi autorizzazione fissa sono tenuti a versare la tariffa annuale in base ai mq quadri di occupazione risultanti da apposita dichiarazione ed in base alla categoria di appartenenza (banchi di mercato di beni durevoli e banchi di mercato di generi alimentari).

Nelle fattispecie sopra descritte l'occupazione del suolo è condizionata al pagamento della tariffa rifiuti oltre che al pagamento della tosap/-cosap.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie di cui al D.Lgs.n.158/99, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti prodotti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche qualora dovuto all'atto dell'occupazione, con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, salvo modalità diverse da concordare con l'Amministrazione Comunale. Le somme incassate dovranno essere versate dal Responsabile del servizio competente del Comune al COUB VCO con cadenza mensile posticipata con comunicazione di apposita distinta di rendiconto, salvo diversa modalità di incasso da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Non si fa luogo alla riscossione della tariffa temporanea rifiuti nei seguenti casi:

- a. per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
- b. occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;
- c. per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
- d. per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;
- f. per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli eventuali interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 17 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è applicata e riscossa dal COUB VCO o da soggetto dallo stesso individuato.

La riscossione può essere effettuata con uno dei seguenti modi ove la legge lo consenta:

a. tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale di settore vigente;

b. mediante riscossione diretta:

- con versamento su c/c postale;
- con pagamento presso la Tesoreria del COUB VCO;
- attraverso carte di credito, bancomat ecc..... presso gli sportelli del COUB VCO /Comune; on line tramite internet

c. negli altri modi previsti dalla normativa vigente in materia (Art. 52 del D.Lgs.n.446/97);

Il COUB VCO provvederà all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il ruolo e i relativi avvisi di pagamento verranno predisposte dal COUB VCO, sulla base delle denunce, cessazioni/variazioni presentate dall'utente.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in tre rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:

- la prima rata entro il mese di aprile dell'anno di competenza della tariffa,
- la seconda rate entro il mese di luglio dell'anno di competenza della tariffa e
- la terza rata entro il mese di novembre dell'anno di competenza della tariffa.

E' in facoltà del contribuente pagare in un'unica soluzione entro la data di scadenza della seconda rata.

L'organo comunale competente ad approvare il piano finanziario e la tariffa, può nell'atto di approvazione dei predetti documenti, stabilire un diverso termine di pagamento della tariffa sia per il numero di rate che per scadenza delle stesse, tenendo conto non soltanto del pareggio finanziario ma anche dei flussi di cassa per evitare il ricorso massiccio alle anticipazioni di cassa. Non si procederà all'emissione di avvisi di pagamento per importi tariffari annuali inferiori a 12 Euro.

Art. 18 - RIMBORSI

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il COUB VCO provvederà al rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tariffa dovuta per gli anni successivi.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale di interesse, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19 - POTERI DEL COUB VCO - ACCERTAMENTI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il COUB VCO può rivolgere al soggetto motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

In caso di mancata collaborazione del soggetto od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la condizione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi soggetti o a modifica della tariffa applicata, è data comunicazione agli interessati, facendo firmare un verbale all'atto delle verifiche o trasmettendo gli esiti della verifica a mezzo raccomandata AR e si intendono accettati qualora entro 30 (trenta) giorni dalla notifica non pervengano rilievi al COUB VCO.

Nel caso che il soggetto riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il COUB VCO, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Non si procederà all'emissione di avvisi di accertamento per importi tariffari annuali inferiori a 12 Euro.

Art. 20 – SANZIONI ED INTERESSI

Il tardivo, parziale e omesso pagamento della tariffa, comporterà da parte del COUB VCO l'applicazione a carico dell'utente degli interessi moratori pari al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza e rapportati ai giorni di effettivo ritardo, della sanzione del 30% sull'importo della tariffa dovuta come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e delle spese di notifica.

Prima dell'applicazione della sanzione del 30% per tardivo, parziale e omesso pagamento della tariffa secondo quanto disposto dal vigente regolamento, l'ufficio competente dovrà emettere apposito atto di accertamento impugnabile con la sola tariffa dovuta e le spese di invio. Successivamente, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, l'ufficio competente emetterà un ulteriore atto impugnabile con il quale verrà applicata la sanzione del 30% di cui sopra, con gli interessi e le spese sopra indicate.

Per il recupero degli eventuali crediti relativi ad anni precedenti il COUB VCO provvederà al recupero, anche tramite soggetti all'uopo abilitati, imputando al soggetto debitore tutte le spese sostenute per lo svolgimento di tale attività.

In mancanza di adempimento dell'avvio di pagamento, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163 della L. 296/2006 o mediante ingiunzione ai sensi del RD 609/1910.

TITOLO IV

CONTENZIOSO

Art. 21 - CONTENZIOSO- PROCEDURE ED AUTORITA' COMPETENTE

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.

I ricorsi all'iscrizione per la tariffa rifiuti, o per altra controversia dovranno essere inoltrati alla Commissione Tributaria di Verbania ai sensi del d. lgs. 546/92.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella speciale normativa regionale di settore, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza e altre direttive emanate.

Art. 23 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Dal 1° gennaio 2006 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del Decreto Legislativo n.507/93 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs.n.507/93 e successive modificazioni.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento, è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

Il trattamento dei dati come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003, viene effettuato dal COUB VCO o dai soggetti da questo incaricati, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune provvede ad inviare al COUB VCO le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.

Secondo quanto disposto dal D.Lgsn.196/2003, ogni soggetto obbligato al pagamento dev'essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.

I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Al fine di consentire il passaggio da tassa a tariffa in via sperimentale e per anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e comunque fin tanto che non sarà operativo l'emanando regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previsto dall'art. 238 comma 6 e 11 del D.Legsl. n. 152/2006 e smi è sospesa l'applicazione dei coefficienti relativi al fattore K previsto dalle tabelle allegate al presente regolamento, in sostituzione trovano applicazione i coefficienti determinati dalla Giunta Comunale/Consiglio Comunale con proprio atto su proposta dell'ufficio competente, viene conseguentemente sospesa l'applicazione dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Giuseppe Monti

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 22 APR. 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi. Copia cartacea della stessa, avente valore di pubblicità notizia, viene affissa all'albo consortile presso la sede dell'ente.

Dalla residenza consortile, addì 22 APR. 2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 1 MAG. 2011

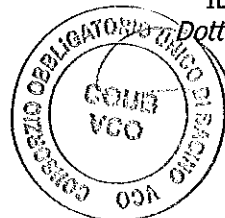
- ☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione)
- ☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(immediata esecutività)

Dalla residenza consortile, addì 22 APR. 2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

Copia conforme all'originale.

Dalla residenza consortile, addì 22 APR. 2011



IL SEGRETARIO
Dott. Di Pietro Nicola

